

## Norme & Tributi

# Nelle imprese sociali attività diverse per il 30%

### Terzo settore

Il 70% dei ricavi deve essere riconducibile a funzioni di interesse generale

Obbligo di comunicazione se non viene raggiunta la soglia minima

#### Gabriele Sepio

Impresa sociale: fissati i limiti quantitativi per assicurare il requisito della prevalenza alle attività di interesse generale. Una novità questa che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25 agosto del decreto interministeriale 22 giugno 2021, segna un ulteriore importante tassello per la completa attuazione della riforma del Terzo settore.

Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di impresa sociale, il decreto legislativo 112/2017 fissa le regole per l'esercizio in via principale dell'attività di interesse generale considerando tale quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% di quelli complessivi (articolo 2, comma 3). Con la conseguenza che, in questo modo, all'impresa sociale viene garantito lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti del 30% dei ricavi complessivi, in base a criteri di computo fissati dal decreto ministeriale 107/2021.

Più nel dettaglio, il decreto in-

terministeriale del 22 giugno, adottato dal ministero dello Sviluppo economico di concerto con quello del Lavoro e delle politiche sociali, fissando i criteri a cui le imprese sociali devono prestare attenzione, richiede che, ai fini del computo della percentuale del 70%, vengano considerati per ciascun esercizio i soli ricavi generati dal complesso delle attività di interesse generale (articolo 2, comma 1, del Dlgs 112/2017).

Restano, quindi, esclusi da tale computo (sia al numeratore che al denominatore del rapporto) i ricavi relativi a:

- proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
- plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
- sopravvenienze attive;
- contratti o convenzioni con società o enti controllati dall'impresa sociale o controllanti la medesima.

Attenzione, però: nel caso in cui non sia possibile comprendere se i ricavi si riferiscano alle attività di interesse generale o a quelle diverse, il computo degli importi dovrà essere effettuato in base alla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste. Si tratta, a ben vedere, di criteri che le imprese sociali, come precisato nell'apposito decreto ministeriale, saranno tenute a ri-

**Scongiorata la perdita della qualifica con la compensazione nell'esercizio successivo**

spettare a partire dall'esercizio finanziario successivo alla data di pubblicazione dello stesso e che non troverà applicazione per le cooperative sociali e i loro consorzi.

Fissati, inoltre, gli obblighi nel caso in cui la soglia minima del 70% non venga rispettata nel corso dell'esercizio finanziario. In questo caso, così come previsto dalla disciplina previgente (Dlgs 155/2006) le imprese sociali sono tenute a darne comunicazione entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio al ministero del Lavoro. Mentre per quelle costituite in forma di cooperativa si dovrà provvedere a inviare un'apposita segnalazione al ministero dello Sviluppo economico.

Infine, un aspetto importante da considerare riguarda le conseguenze derivanti dal mancato rispetto della soglia minima prevista dall'articolo 2, comma 3, del Dlgs 112/2017. Un limite, quello del 70%, che se non rispettato per un solo esercizio non comporta l'immediata perdita della qualifica di impresa sociale. Il decreto, infatti, consente la possibilità di mantenere la qualifica nel caso in cui nel corso dell'esercizio successivo si provveda a una compensazione. Il rapporto tra i ricavi relativi all'attività di interesse generale e quelli complessivi, in sostanza, dovrà superare il 70% con un incremento pari alla percentuale non raggiunta l'anno precedente.

Solo in caso di mancata compensazione potrà scattare la perdita della qualifica di impresa sociale con le inevitabili conseguenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Agevolate prima casa le pertinenze C/2, C/6 e C/7

### Agenzia delle Entrate

Ammessi solo cantine, posti auto e autorimesse, ma la legge dispone diversamente

#### Angelo Busani

Con l'agevolazione prima casa possono essere acquistate solitamente le pertinenze di un'abitazione che siano classificate in catasto nelle categorie C/2 (cantine), C/6 (autorimesse) e C/7 (posti auto) e non altri manufatti che, seppur qualificabili come pertinenze, non abbiano la qualificazione catastale.

Lo ribadisce l'agenzia delle Entrate nell'interpello 566/2021 negando, nello specifico, il beneficio fiscale per l'acquisto di manufatti - attualmente in disuso e da sottoporre a radicale ristrutturazione - classificati nella categoria D/10 (fabbricati strumentali all'attività agricola) in quanto originariamente destinati al servizio di una casa colonica.

Con questa risposta viene mantenuto, dunque, l'orientamento restrittivo già espresso nella circolare 18/E del 29 maggio 2013 (paragrafo 3.11.29) e,

**La norma pone un limite al numero di immobili non alle categorie catastali**

con maggiore argomentazione, in una precedente nota dell'agenzia delle Entrate datata 21 settembre 2001. Lo stesso principio si legge nelle istruzioni per la dichiarazione di successione (approvate con provvedimento dell'Agenzia 728796/2019).

La norma oggetto di questa interpretazione penalizzante, in effetti, non si esprime nel senso inteso dall'Agenzia: la legge (il comma 3 della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986) parla invero delle pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7 per affermare che l'agevolazione prima casa può applicarsi al loro acquisto limitatamente a una sola per ciascuna categoria catastale, ma non nel senso che sono agevolabili solo le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7. In altre parole, non è limitato il perimetro delle pertinenze agevolabili, ma solo il numero di quelle oggetto di più ricorrente acquisto.

Tanto è vero che la prevalente giurisprudenza (non menzionata nella risposta 566/2021) ha aderito alla tesi secondo cui la norma non può essere interpretata nel senso di permettere l'agevolazione solo per l'acquisto di pertinenze di una certa categoria catastale. Infatti, sono stati ritenuti agevolabili:

- l'acquisto (a servizio di un'abitazione rurale) di un terreno nel quale sussistevano una "vasca biologica" e un "pozzo perdenza" (Commissione tributaria centrale 3297/1995);
- l'acquisto di un lastrico solare (Cassazione 6259/2013, si veda Il Sole 24 Ore del 10 aprile 2013);
- l'acquisto di un'area di pertinenza di un fabbricato abitativo (Commissione tributaria regionale della Lombardia 14/2016).

Infine, anche la Commissione tributaria regionale della Sardegna (12 maggio 2016) ha ritenuto che l'agevolazione prima casa si applica a «tutte le pertinenze dell'abitazione principale e non è limitata a quelle rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### NT+DIRITTO

Sanitari, vaccino essenziale: no alla riammissione in servizio

Il Tribunale di Roma con tre provvedimenti del 20 agosto scorso

fa il punto sulla disciplina di Francesco Machina Grifeo  
La versione integrale dell'articolo su: [ntplusdiritto.ilssole24ore.com](http://ntplusdiritto.ilssole24ore.com)

## Situazione patrimoniale cambiata: si ha diritto a calcolare l'Isee corrente

### Welfare

La nuova ipotesi si aggiunge alle difficoltà in ambito lavorativo o reddituale

#### Matteo Prioschi

L'Isee corrente si potrà chiedere anche a fronte di una variazione della situazione patrimoniale, per effetto del decreto 5 luglio 2021 del ministero del Lavoro pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 25 agosto.

Il provvedimento aggiunge una "causale" alle tre già esistenti, a fronte delle quali si può aggiornare l'indicatore ordinario sostituendolo con uno temporaneo qualora la situazione economica del nucleo familiare peggiori. Attualmente, infatti, l'Isee corrente può essere calcolato e utilizzato a fronte di uno dei seguenti casi:

- variazione della situazione lavorativa, quale sospensione, riduzione o risoluzione del rapporto;
- interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali o inidennitari esenti Irpef;
- se la situazione reddituale calcolata sulla base dei dati dell'anno precedente la domanda ha uno scostamento superiore al 25% rispetto a quella calcolata con i dati del secondo anno precedente (cioè con le regole dell'Isee ordinario).

In base al nuovo decreto ministeriale, l'indicatore temporaneo

potrà essere chiesto, a partire dal 1° aprile di ogni anno, se l'indicatore della situazione patrimoniale calcolato sui valori dell'anno precedente quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica differisce per più del 20% rispetto all'indicatore calcolato in via ordinaria (cioè sui valori del secondo anno precedente la Dsu). L'Isee corrente ottenuto sulla base della variazione patrimoniale avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione dei dati (per le altre "causali" la durata è di sei mesi).

Sarà inoltre possibile elaborare un Isee corrente aggiornando la componente reddituale e quella patrimoniale e anche in questo caso l'indicatore varrà fino alla fine dell'anno.

Sul fronte dei controlli viene stabilito che se, ad attestazione Isee già rilasciata, vengono rilevate omissioni e difformità, l'attestazione viene sostituita d'ufficio e se si percepiscono prestazioni agevolate a seguito di dichiarazioni mendaci, scatta il divieto di ottenere l'Isee corrente per due anni.

Secondo il Dm, le novità si applicano dallo scorso 1° luglio, ma per l'operatività effettiva è necessario che (entro 30 giorni) venga messo a punto, su proposta dell'Inps il modulo integrativo della Dsu necessario per il calcolo con le nuove regole, che poi dovrà essere approvato dai ministeri competenti. Ma a questo riguardo, fanno capire dall'istituto di previdenza, i tempi dovrebbero essere particolarmente contenuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Contratto di espansione, comunicazione all'Inps entro il 2 settembre

### Lavoro

La scadenza riguarda le aziende che vogliono utilizzare i prepensionamenti

#### Antonello Orlando

Nonostante manchino più di quattro mesi alla fine del 2021, ultimo anno di sperimentazione del contratto di espansione, c'è tempo solo fino al 2 settembre per siglare gli accordi sindacali se si vuole utilizzare anche il prepensionamento previsto dal contratto.

Infatti, nella circolare 48/2021, Inps aveva ricordato che le cessazioni del rapporto di lavoro, sulla base di risoluzioni consensuali, devono situarsi sempre nell'ultimo giorno di un mese, con accesso al prepensionamento senza soluzione di continuità il primo giorno del mese successivo. Tale regola, già in vigore per l'assegno straordinario dei fondi bilaterali e isopensione, ha determinato che gli esodi del contratto di espansione nel 2021 possono avere come ultima data di recesso il 30 novembre e ultima data di decorrenza dell'assegno di esodo il 1° dicembre.

Il messaggio 2419/2021 ha ricordato che i datori di lavoro devono presentare la domanda di accesso all'esodo al più tardi tre mesi prima della decorrenza del primo assegno di espansione, vale a dire novanta giorni prima del primo dicembre, il che porta alla scadenza del 2 settembre.

L'accordo sindacale viene siglato in sede ministeriale in pre-

senza dei rappresentanti aziendali e delle rappresentanze sindacali nazionali o aziendali dei lavoratori, anche di qualifica dirigenziale; sebbene l'iter richiamato dall'articolo 41 del decreto legislativo 148/2015 rimandi a quello dell'articolo 24 della stessa norma, relativo alla procedura di attivazione della Cigs, con una durata massima di 25 giorni, in realtà l'incontro - svolto in remoto per effetto dell'attuale crisi epidemiologica - viene, di norma, convocato una volta esaminati gli aspetti cruciali fra le parti (numero di assunzioni, di esodi e modalità di erogazione del programma di formazione dei dipendenti, con eventuale attivazione della Cigs) con diretta stesura del verbale.

Conclusa la fase sindacale, l'azienda trasmette, entro il 2 settembre, l'accordo ministeriale all'Inps attraverso il cassetto bidirezionale con modello SC96, avviando l'iter di accreditamento. Una volta verificato il requisito dimensionale (almeno 100 unità lavorative), Inps rende accessibile il portale degli esodi con inserimento telematico della lista dei dipendenti che hanno dato la propria adesione, non vincolante, all'esodo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**CHE TEMPO FA SULLA TUA PROFESSIONE?**

Come si posiziona oggi la tua professione nel mercato del lavoro? Qual è la sua forza attrattiva in un contesto di crescente concorrenza? E quali sono le attività in declino e i trend emergenti? Scopri le risposte con "Il barometro delle professioni", il nuovo approfondimento che Il Sole 24 Ore del Lunedì propone ogni settimana nella sezione Professioni 24. Dagli ingegneri agli avvocati, dai commercialisti agli architetti, dai consulenti del lavoro ai notai, un'indagine sullo stato di salute di ciascuna categoria attraverso i numeri (laureati, iscritti, redditi, trend di mercato) e le analisi dei protagonisti.

[ilssole24ore.com](http://ilssole24ore.com)

**SPECIALE PROFESSIONI TUTTI I LUNEDÌ IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE**